



COMUNE DI PATERNÒ

PROVINCIA DI CATANIA

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI TASI

Il Tributo sui Servizi Indivisibili - TASI - istituito con la Legge 147 del 27/12/2013 – è uno dei tre tributi che insieme alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e all'Imposta municipale propria (IMU) costituiscono la nuova Imposta Unica Comunale (IUC). Il tributo TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili ovvero dei servizi erogati dai Comuni alla propria comunità come il servizio di polizia locale, i servizi di viabilità e circolazione stradale, il servizio di illuminazione pubblica, i servizi di protezione civile etc.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e delle aree edificabili. Sono esclusi i terreni agricoli. Per l'individuazione e per la determinazione della base imponibile di tali immobili si fa riferimento alla disciplina IMU.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 09/09/2014, è stato stabilito per l'anno in corso di applicare il tributo TASI esclusivamente **agli immobili destinati ad abitazioni principali e relative pertinenze**, come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, ad esclusione di quelli di categoria A1, A8 e A9. Per gli altri immobili e per le aree edificabili il tributo non è dovuto.

ALIQUOTA: 1,5 per mille.

DETRAZIONE: è riconosciuta una **detrazione unica di €70,00 per abitazioni e relative pertinenze con rendita catastale complessiva fino a €300,00. Per le abitazioni e relative pertinenze con rendita superiore a tale limite non si applica alcuna detrazione.**

Sono altresì soggetti al tributo i seguenti immobili **assimilati all'abitazione principale per legge e per regolamento**, quest'ultimo adottato con delibera di C.C. n. 73 dell' 08/09/2014:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale;
- d) unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze dell'ordine;
- e) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;
- f) unità immobiliare e relative pertinenze concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €500. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso dal medesimo soggetto passivo d'imposta, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. **Qualora la rendita dell'immobile sia superiore ad €500 la TASI sarà dovuta limitatamente alla quota di valore corrispondente ai 500 € di rendita catastale, in quanto per la differenza di valore è dovuta l'IMU con aliquota ordinaria.**

PAGAMENTO: il versamento del tributo è effettuato in autoliquidazione e deve eseguirsi a mezzo **modello F24** (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando il **codice tributo 3958**, il **codice comune** da indicare è **G371** ovvero a mezzo lo speciale **bollettino di conto corrente postale unico nazionale con il numero "1017381649"** intestato a **"Pagamento TASI"**.

Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se il tributo dovuto per l'intero anno è inferiore a €12,00.

La data di scadenza della **prima rata** di acconto (solo per il 2014) è il **16.10.2014** pari al 50% del tributo dovuto, mentre la **seconda rata** a saldo dovrà essere versata entro il **16.12.2014**.

DICHIARAZIONI: I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso degli immobili assoggettabili al tributo, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. In sede di prima applicazione del tributo, si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione della TASI. Nel caso i possessori degli immobili non abbiano presentato una valida dichiarazione IMU/ICI, oppure se la dichiarazione presentata risulti incompleta, gli stessi sono tenuti ad inoltrare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno 2015.

Per maggiori informazioni:

Comune di Paternò - Servizio Tributi – Parco del Sole 8° Piano - E-mail: info@comune.paterno.ct.it sito web www.comune.paterno.ct.it